Il Consiglio di Stato solleva, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nella parte in cui subordina la rinnovazione della notificazione nulla alla condizione che l'esito negativo della stessa sia dipeso da causa non imputabile al notificante.

Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 20 aprile 2020, n. 2489 – Pres. Barra Caracciolo, Est. Quadri

Giustizia amministrativa – Nullità della notificazione – Rinnovazione – Limiti – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., nonché in relazione ai principi generali della materia dell'equo processo e agli obblighi internazionali che ne derivano ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo (di cui al d.lgs. n. 104 del 2010), nella parte in cui circoscrive la possibilità di rinnovazione della notificazione nulla alla situazione in cui l'esito negativo di essa sia dipeso da causa non imputabile al notificante (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla norma del codice del processo amministrativo (art. 44, comma 4) che pone limiti alla possibilità, per il giudice, di disporre la rinnovazione della notificazione nulla. Come è noto, la disposizione, nel disciplinare i vizi del ricorso e della notificazione, stabilisce che "*Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza*".

I dubbi della Sezione rimettente – chiamata a giudicare su un appello in materia di corretto calcolo delle ferie non godute da un magistrato – discendono, in particolare, dalla previsione della "*causa non imputabile al notificante*" quale unica situazione che, in quanto collegata all'esito negativo della notificazione, abilita il giudice a disporne la rinnovazione.

Nella fattispecie oggetto di giudizio, l'atto di appello, promosso dalla parte privata, è stato notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale, in violazione dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 25 c.p.c., con conseguente nullità della notificazione; al contempo, non si è verificata alcuna sanatoria del vizio, posto che l'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Inoltre, nel caso di specie, "*non può essere ravvisata la scusabilità dell'errore prevista dalla suddetta disposizione, in considerazione del chiaro dettato normativo, concernente l'individuazione dell'Avvocatura dello*

Stato competente a ricevere la notifica". Non essendo soddisfatta l'(unica) condizione che la legge impone ai fini della rinnovazione, la Sezione ha concluso che quest'ultima non è di conseguenza praticabile.

II. – Premesso, pertanto, in punto di rilevanza, che l'applicazione dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm. "*porterebbe alla inesorabile declaratoria di inammissibilità dell'appello, con preclusione dell'esame nel merito delle censure proposte e conseguente consolidamento dell'atto impugnato*", la Sezione rimettente argomenta, come di seguito, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità:

a) si prospetta, anzitutto, la possibile violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alle previsioni dell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 il quale aveva delegato il Governo al riassetto del processo amministrativo "*al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele*", con indicazione, tra i principi ed i criteri direttivi da seguire, quello di assicurare "*l'effettività della tutela*"; in particolare, l'eccesso di delega può apprezzarsi in quanto:
    a1) il preliminare vaglio, da parte del giudice amministrativo, dell'esistenza dell'errore scusabile costituisce non solo una novità introdotta dal codice, ma anche un elemento in distonia rispetto ai processi civile, tributario e contabile, non potendo, pertanto, "*essere qualificato da nessun punto di vista come un coerente sviluppo o un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante*", ponendosi anzi "*in espresso contrasto con la finalità di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare il principio di effettività della tutela giurisdizionale*";
    a2) sussiste, inoltre, un'evidente diversità rispetto a quanto la stessa legge-delega n. 69 del 2009 aveva stabilito per il processo amministrativo, cui era stato esteso il regime generale della rinnovazione *ex* art. 291 c.p.c. (secondo cui: "*Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza*"), sulla scorta, peraltro, di quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa coeva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2011, n. 4716, in *Foro amm. - Cons. Stato*, 2011, 2373, solo massima) e anche pregressa (cfr. Cons. Stato, decisioni 6 maggio 1989, n. 286, in *Cons. Stato*, 1989, I, 591, e 17 febbraio 1986, n. 121, in *Cons. Stato*, 1986, I, 187, solo massima, secondo cui: «*La notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo nulla va rinnovata, nel termine perentorio*

stabilito dal giudice, con impedimento al verificarsi, nel rispetto di tale termine, della decadenza, ai sensi del principio generale enunciato dagli artt. 291, comma 1 e 350, comma 1, c.p.c.»);

b) la *ratio* della limitazione introdotta dall'art. 44, comma 4, cod. proc. amm. sarebbe da rinvenire nella peculiare struttura del giudizio amministrativo, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia; la Sezione rimettente richiama, a questo proposito, lo specifico precedente di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 31 gennaio 2014, n. 18 (in *Foro it.*, 2014, I, 1028, con nota di TRAVI; *Giur. cost.*, 2014, 260, con note di CHIEPPA e di MASARACCHIA; *Dir. proc. amm.*, 2014, 1299, con nota di SQUAZZONI), secondo cui "*la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa dell'applicabilità della summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo*";

c) tale orientamento, a parere del Collegio, meriterebbe un'accurata rimeditazione, anche alla luce della più recente evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale, sia della giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato; in proposito, la Sezione ricorda quanto segue:

   c1) con sentenza 26 giugno 2018, n. 132 (in *Guida al dir.*, 2018, 31, 84, con nota di PONTE; *Giur. cost.*, 2018, 1384, con nota di SCOCA), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del codice del processo amministrativo, limitatamente alle parole "*salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione*", per violazione dei princìpi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali;

   c2) in tale occasione la Corte evidenziò il contrasto della disposizione censurata sia con l'art. 156, comma 3, c.p.c., il quale prevede la sanatoria *ex tunc* della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, "*principio, questo, indubbiamente di carattere generale*", sia con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili e con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso;

   c3) parimenti, nel caso di specie, "*l'art. 44, comma 4, c.p.c. in primo luogo si pone in aperto contrasto con l'art. 291, comma 1, c.p.c., il quale prevede l'istituto della rinnovazione della notificazione del ricorso che impedisce ogni decadenza in omaggio al principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della*

domanda nel processo, principio, questo, indubbiamente di carattere generale che discende direttamente dall'ordinamento, interpretato alla luce della Costituzione";

c4) del resto, il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel processo discende da un'interpretazione in linea con la Costituzione, come emerge dalla sentenza della Corte costituzionale, in tema di *translatio iudicii*, del 12 marzo 2007, n. 77 (in *Foro it.*, 2007, I, 1009, con nota di ORIANI; *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2007, 300, con nota di STECCANELLA; *Urb. e appalti*, 2007, 814, con nota di SIGISMONDI; *Giorn. dir. amm.*, 2007, 958, con nota di PAJNO; *Riv. giur. edilizia*, 2007, I, 487, con nota di SANDULLI; *Giust. amm.*, 2007, 379, con nota di PETRI; *Dir. proc. amm.*, 2007, 796, con nota di SIGISMONDI; *Guida al dir.*, 2007, 13, 89, con note di FINOCCHIARO e CLARICH; *Giur. cost.*, 2007, 726, con nota di MANGIA; *Riv. dir. proc.*, 2007, 1577, con nota di ACONE; *Giur. it.*, 2008, 693, con nota di FRASCA; *Foro amm.- Cons. Stato*, 2007, 2103, con nota di SCOGNAMIGLIO);

c5) del resto, il vigente codice di procedura civile "*si ispira pressoché costantemente*" "*al principio delineato dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito*", in modo da non sacrificare "*il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al 'bene della vita' oggetto della loro contesa*";

c6) secondo, poi, la giurisprudenza della Corte di cassazione – formatasi con riferimento alla notificazione delle impugnazioni – la notifica dell'atto introduttivo va effettuata entro termini perentori (vengono richiamate le seguenti pronunce: Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2011, n. 19702, in *Foro it.*, 2012, I, 127, in tema di notifica ricorso per cassazione; sez. I, 15 settembre 2011, n. 18849, in *Guida al dir.*, 2012, 6, 75, solo massima; sez. II, 12 maggio 2011, n. 10464, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 739; sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28640, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1847; sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5212, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 313), senza trascurare la sua affermata estensione al rito dinnanzi al giudice tributario per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. civ., sez. trib., 2 agosto 2000, n. 10136, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1691); del resto, precisa la Sezione, "*Né il ricorso per cassazione, né il procedimento avanti al giudice tributario conoscono l'istituto della contumacia, ma in entrambi i procedimenti è pacifica, per la Corte di cassazione, l'applicazione dell'art. 291 c.p.c.*";

d) la disposizione censurata, inoltre, secondo la Sezione rimettente, si pone "*in aperto contrasto con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in*

vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso" (viene citata la decisione del Cons. Stato, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3747, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2009, 1477, solo massima, oltre alle decisioni n. 286 del 1989 e n. 121 del 1986, già menzionate);

e) infine, vengono indicati ulteriori parametri di costituzionalità, ovvero quelli "*della ragionevolezza e della proporzionalità ricavabili dall'art. 3 della Costituzione*", in quanto collegati ad "*un'ingiustificata lesione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, del principio di effettività di tutela di cui all'art. 111 e del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 della Convenzione EDU, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte europea, implica che eventuali limitazioni all'accesso ad un giudice possano essere ammesse solo in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito*", con ciò delineandosi anche "*una violazione dell'art. 117, comma primo, della Costituzione, per contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU*" (sono richiamate, qui, le sentenze della Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in *Foro it.*, 2008, I, 39, con note di ROMBOLI, TRAVI, CAPPUCCIO, GHERA; *Giur. it.*, 2008, 565, con note di REPETTO, CONFORTI, CALVANO; *Giorn. dir. amm.*, 2008, 25, con note di RANDAZZO, MAZZARELLI, PACINI; *Giust. civ.*, 2008, I, 49, con note di DUNI, STELLA RICHTER, SALVAGO; *Giur. cost.*, 2007, 3535, con note di CARTABIA, GUAZZAROTTI, SCIARABBA); in proposito, la Sezione rimettente osserva, conclusivamente, quanto segue:

   e1) la norma di cui si contesta la legittimità, "*per un errore nella notifica che ha un rilievo meramente formale una volta che sia avvenuta la rinnovazione*", finisce per "*porre un ostacolo procedurale che preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere la propria posizione dinanzi ad un giudice e costituisce una sostanziale negazione del diritto invocato, frustrando definitivamente la legittima aspettativa delle parti rispetto al bene della vita al quale aspiravano, senza un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco*";

   e2) sembra da escludere, in materia processuale, la compatibilità con la Costituzione di "*soluzioni dirette a conferire rilievo a meri formalismi che limitano il diritto d'azione compromettendone l'essenza, qualora non siano giustificati da effettive garanzie difensive o da concorrenti e prevalenti interessi di altra natura, rivelando, in molti casi, il fallimento della tutela giurisdizionale e della sua effettività*", essendo necessario, piuttosto, "*favorire la pronuncia di merito, scopo ultimo del processo, senza assecondare decisioni di rito che non siano in un rapporto ragionevole di proporzionalità con lo scopo perseguito*".

III. – Per completezza, si consideri quanto segue:

f) con sentenza n. 18 del 2014 (ricordata anche dall'ordinanza qui in rassegna) la Corte costituzionale ha già dichiarato "*infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, 4º comma, cod. proc. amm., nella parte in cui prevede che, nel caso di nullità della notifica del ricorso al giudice amministrativo, ove la parte intimata non si costituisca, la rinnovazione è consentita soltanto se il giudice ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, in riferimento all'art. 76 Cost.*"; in tale occasione, in particolare, la Corte – pronunciandosi su rimessione del T.a.r. per la Puglia- Lecce, sezione I, ordinanza 9 maggio 2013, n. 1018 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, II, 1081) – ha affermato quanto segue:
   f1) "*la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all'applicabilità*" della regola di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., atteso che, nel processo amministrativo, "*caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall'assenza dell'istituto della contumacia, vige l'opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all'amministrazione resistente (ed almeno a un controinteressato)*";
   f2) pertanto il legislatore delegato, nell'esercizio della delega avente ad oggetto il riordino del processo amministrativo, in modo corretto ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell'art. 44 cod. proc. amm., "*a torto impugnata dal rimettente*", "*con la quale si esplicita l'esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso*";
   f3) peraltro, "*coerentemente*", lo stesso legislatore delegato "*ha abrogato, per incompatibilità, la disposizione che aveva precedentemente esteso al giudizio amministrativo l'applicabilità dell'art. 291, 1° comma, c.p.c.*", ossia l'art. 46, comma 24, della legge n. 69 del 2009: "*disposizione, quest'ultima, che, seppur contenuta nella stessa l. n. 69 del 2009, non si inseriva però all'interno della delega di cui all'art. 44, bensì nel diverso quadro normativo del processo civile, di cui al successivo art. 46*";

g) l'affermazione secondo cui "*la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all'applicabilità*" della regola di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c. (compiuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 18 del 2014: cfr. *supra*, punto *f1*) è stata criticata in dottrina (cfr. A. TRAVI, in *Foro it.*, 2014, I, 1028);

h) in tal senso, si è ricordato che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (e prima ancora dell'applicabilità, *ratione temporis*, dell'art. 44, comma 4, cod. proc. amm.), l'art. 291 c.p.c. era stato applicato senza particolari problemi al processo amministrativo; cfr., in tal senso:
   h1) Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5419 (in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2011, 10, 3097), secondo cui "*la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti*

presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, comporta un vizio della notificazione, che può essere sanato, con efficacia ex tunc, *o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione da eseguire in un termine perentorio assegnato dal Giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatarii, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate*");

h2) Cons. Stato, n. 4716 del 2011, cit. (ricordata anche dall'ordinanza in epigrafe), secondo cui "*Ai sensi dell'art. 46, 24º comma, l. 18 giugno 2009 n. 69 e prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, anche nel processo amministrativo trovava applicazione l'art. 291 c.p.c., nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice di ordinare la rinnovazione della notifica nulla perché errata, ma non inesistente*";

i) anche prima della legge n. 69 del 2009 era emerso in giurisprudenza un indirizzo favorevole all'applicazione dell'art. 291 c.p.c. pure al processo amministrativo; cfr., in tal senso:

i1) Cons. Stato, sez. IV, n. 286 del 1989 (richiamata anche dall'ordinanza in epigrafe), secondo cui "*Le modalità di notificazione dell'appello, previste dall'art. 330 c.p.c., richiamato dall'art. 6, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, se inosservate, comportano la nullità della notificazione, non la sua inesistenza né la nullità dell'appello in sé; pertanto, trovano applicazione i principi della sanatoria dell'atto processuale nullo in caso di raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), della retroattività della sanatoria, ancorché la costituzione sia avvenuta dopo il decorso del termine per la proposizione del gravame (argomentando dall'art. 164 c.p.c.) e dell'obbligo del giudice di disporre la rinnovazione della notificazione nulla, in caso di mancata costituzione del destinatario della notifica, con esclusione, in tal caso, di ogni decadenza (art. 291, 1º comma, c.p.c.)*";

i2) Cons. Stato, sezione VI, 31 marzo 1987, n. 179 (in *Cons. Stato*, 1987, I, 407), secondo cui "*Nella notificazione del ricorso giurisdizionale vanno considerati scusabili gli errori procedurali che siano imputabili non tanto al ricorrente quanto agli organi dei quali egli è tenuto, per legge, ad avvalersi; errori che, perciò, non devono incidere sul diritto di tutela giurisdizionale, ma costituiscono invece legittimo presupposto per la rimessione in termini del ricorrente in primo grado allo scopo di provvedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso*";

i3) Cons. Stato, sezione VI, n. 121 del 1986 (anch'essa citata dall'ordinanza qui in rassegna), secondo cui "*La materia della rinnovazione della notificazione del ricorso giurisdizionale non trova la propria disciplina nell'art. 36, 2º comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, il quale, pur prevedendo in astratto «la possibilità di*

rinnovare od integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile», non è mai divenuto operante per mancanza del preannunciato regolamento; occorre, quindi, far riferimento ai principî generali del processo civile, desumibili dall'art. 291, 1º comma e dall'art. 350, 1º comma c.p.c., i quali prevedono che, in caso di notifica nulla dell'atto introduttivo del giudizio, deve fissarsi un termine perentorio per rinnovarla e che la rinnovazione impedisce ogni decadenza");

j) secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, del resto, l'art. 291 c.p.c. si applica, nel processo civile, anche alle impugnazioni, nonostante che la notifica dell'atto introduttivo debba essere effettuata entro termini perentori; cfr., in tal senso:

j1) Cass. civ., sez. VI, 26 luglio 2018, n. 19826 (in *Giust. civ. Mass.*, 2018), secondo cui "*In materia di appello proposto nei confronti della P.A., la notifica della citazione effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, è nulla e, pertanto, deve esserne ordinato il rinnovo* ex *art. 291 c.p.c.*";

j2) Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2017, n. 5853 (in *Mass.*, 2017, 215), secondo cui "*La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale - parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente* ex *art. 417-*bis *c.p.c. - anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione* ex *art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata*";

j3) Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28640, cit. (menzionata anche dall'ordinanza di rimessione), secondo cui "*In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente; ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l'appello non può essere dichiarato inammissibile*";

j4) Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2011, n. 10464, cit. (anch'essa ricordata dall'ordinanza di rimessione), secondo cui "*La notificazione dell'atto di appello consegnato ad un avvocato qualificatosi collega di studio del difensore ed avvenuta presso il domicilio professionale esistente al momento della costituzione in giudizio, anziché in quello variato in corso di causa e risultante dall'albo professionale, non*

deve ritenersi inesistente ma nulla, in quanto l'atto, pur se 1º e 3º comma dell'art. 330 c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica; pertanto, ove la parte sia rimasta contumace in appello, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.";

k) inoltre, come pure ricordato dall'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 77 del 2007 della stessa Corte costituzionale, cit., ha perseguito la *ratio* della necessaria limitazione dei casi in cui l'errore processuale può compromettere in modo irrimediabile l'azione, affermandosi, in tale occasione, che "*l'erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda di tutela giurisdizionale*" e che "*Al principio per cui le disposizioni processuali non sono fine a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, si ispira pressoché costantemente – nel regolare questioni di rito – il vigente codice di procedura civile*" (facendosi, in tal caso, riferimento alla disciplina sull'individuazione del giudice competente);

l) infine, va ricordato che, con sentenza n. 132 del 2018, cit. (ricordata, come temine di paragone, anche dall'ordinanza qui in rassegna), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 44, comma 3, cod. proc. amm., "*nella parte in cui prevede che la costituzione in giudizio delle parti intimate sani la nullità della notificazione del ricorso, «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», e perciò con efficacia* ex nunc *anziché* ex tunc"; in particolare, la Corte ha osservato che:

   l1) la previsione di una sanatoria *ex nunc*, anziché *ex tunc*, si poneva in contrasto con un "*principio generale*" ricavabile dall'art. 156, comma 3, c.p.c. e non era coerente con la giurisprudenza, anche costituzionale, maturata prima del codice del processo amministrativo in tema di effetto sanante della costituzione delle parti intimate rispetto alla nullità della notificazione del ricorso;

   l2) la declaratoria di incostituzionalità non è in contraddizione con la precedente sentenza n. 18 del 2014 che aveva salvato l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., la cui *ratio decidendi* va rinvenuta "*nella duplice affermazione che l'obbligatoria rinnovazione della notificazione della citazione nulla prevista dall'art. 291 cod. proc. civ. non è un principio generale del processo civile e che la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato precedente all'entrata in vigore del codice escludeva la rinnovazione in caso di nullità imputabile al notificante, valorizzando la peculiare struttura del processo amministrativo*"; nel caso della questione sull'art. 44, comma 3, cod. proc. amm., per contro, "*la sanatoria con effetti* ex tunc *prevista dall'art. 156 cod. proc. civ. è espressione di un principio*

generale e la giurisprudenza del Consiglio di Stato era granitica nell'affermare la sua applicabilità alla nullità della notificazione del ricorso, in caso di costituzione della parte intimata";

m) da ultimo, nella giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sezione IV, sentenza 28 gennaio 2016, n. 323 (in *Foro it.*, 2016, III, 200, con nota di CONDORELLI), secondo cui "*Nel processo amministrativo la notifica di un ricorso a un'amministrazione statale è nulla se non è effettuata presso l'avvocatura dello Stato e la rinnovazione della notifica con lo strumento dei motivi aggiunti non preclude la decadenza*" (nel caso di specie, il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile in quanto la rinnovazione della notifica era stata effettuata: *i)* in assenza di uno specifico ordine del giudice; *ii)* attraverso l'uso improprio dello strumento dei motivi aggiunti; e comunque *iii)* l'errore sul luogo della notifica non poteva sicuramente configurarsi come errore scusabile, non essendo incerta o controversa la regola secondo la quale il ricorso all'amministrazione statale deve esserle notificato presso l'avvocatura dello Stato competente per territorio);

n) in dottrina, per l'affermazione della tesi secondo cui il richiamo all'art. 291 c.p.c. – effettuato dall'art. 69, comma 24, della legge n. 69 del 2009 – dovesse interpretarsi nel senso che l'ordine di rinnovazione disposto dal giudice avesse spazio "*solo se la nullità non è imputabile a chi ha chiesto la notificazione*", con sostanziale anticipazione di quanto, di lì a poco, avrebbe disposto l'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., cfr. R. DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo*, Milano 2012, 658 (con l'ulteriore precisazione che "*nello stesso c.p.c., altre disposizioni (art. 153, comma 2, introdotto dalla l. n. 69/2009 e art. 294 c.p.c.), dispongono che, dove si faccia questione di decadenza, la rimessione in termini è subordinata alla non imputabilità alla parte dell'inosservanza del termine, per ragioni di bilanciamento tra la parte che non ha osservato il termine e la parte a favore della quale si maturerebbe la decadenza*").